



# COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

Ordinanza n. 12/2020

## IL RESPONSABILE

**VISTI** gli artt. 1 e 17 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773- T.U.L.P.S.;  
**VISTI** gli artt. 1 e 4 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285- Nuovo Codice della Strada;  
**VISTO** il Regolamento Locale d'Igiene;  
**VISTA** La Legge Regionale 27/2004  
**VISTI** gli artt. 4 e 7 della Legge 21 novembre 2000 n° 353;  
**VISTO** l'art. 674 C.P.  
**VISTO** l'art. 59 del T.U.L.P.S.  
**VISTI** il vigente Regolamento Edilizio Comunale e lo Statuto del Comune;

**CONSIDERATO** che, le siepi, i rami e gli alberi che si protendono verso la sede delle strade e vie pubbliche, producendo fogliame e ramaglie che cadendo ingombrano la sede stradale e ostruiscono le condutture di scolo delle acque, nonché, provocando il restringimento delle strade medesime, causano condizioni di scarsa visibilità e sono quindi fonte di pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

**CONSIDERATO** inoltre che, in occasione di fenomeni atmosferici, gli alberi o parti di essi, esistenti presso terreni confinanti con la pubblica via, potrebbero cadere sulla sede stradale determinando grave pericolo per l'incolumità dei cittadini e intralcio alla circolazione;

**CONSIDERATO** da ultimo che rami, fogliame e ramaglie cadendo negli alvei potrebbero causare ostruzioni che possono provocare esondazioni determinando pericolo per l'incolumità dei cittadini;

**RAVVISATA** quindi la necessità, per ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza stradale, di ordinare ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, con le strade provinciali ed in generale con tutte le pubbliche vie nel territorio comunale di Taceno, la manutenzione delle siepi e il taglio dei rami e degli alberi che causano pericolo per le persone e intralcio alla circolazione;

**RITENUTO** che, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di pubblico interesse e di tutela del patrimonio pubblico, si ritiene necessario assumere questo provvedimento;

## ORDINA

Ai Signori proprietari frontisti dei fondi in prossimità di strade pubbliche (comunali e provinciali) e dei torrenti nel territorio comunale di provvedere, ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2020, alla pulizia dei terreni mediante il taglio della vegetazione e sterpaglie nonché alla rimozione di alberi e ramaglie di qualsiasi dimensione che potrebbero cadere nei torrenti e/o su strade comunali e provinciali, marciapiedi pubblici e altre proprietà pubbliche;

**Di provvedere allo smaltimento dei rifiuti vegetali risultanti dalle pulizie, mediante trasporto in discarica autorizzata;**

**In caso di mancata osservanza della presente, il taglio sarà effettuato da personale incaricato dal Comune con conseguente addebito delle spese ai proprietari interessati.**

## AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della legge 7 Agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Walter Buzzella dell' U.T.C..

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 N. 1034) o al presidente della Repubblica nel termine di 120 gg..

## DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di Legge;

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comunità Montana Valsassina;
- Corpo Forestale Stazione di Margno;
- Provincia di Lecco - Ufficio Viabilità;
- Comando Stazione Carabinieri di Casargo;
- Provincia di Lecco - Corpo di Polizia Provinciale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Taceno, 29 settembre 2020

Il Responsabile del settore Tecnico  
F.to Geom. Walter Buzzella